



COMUNE DI GROMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE DEI
LAVORI, BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
in data 11/10/2012**

composto da n. 12 pagine

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni e limiti di importo
- Art. 3 - Lavori in economia
- Art. 4 - Forniture in economia
- Art. 5 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 6 - Interventi in amministrazione diretta
- Art. 7 - Affidamento diretto
- Art. 8 - Affidamento con procedura negoziata
- Art. 9 - Modalità procedurali di esecuzione
- Art. 10 - Procedura di scelta del contraente
- Art. 11 - Criteri di scelta dell'affidatario
- Art. 12 - Atti e documenti della procedura
- Art. 13 - Interventi d'urgenza
- Art. 14 - Interventi di somma urgenza
- Art. 15 - Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 16 - Forma e clausole del contratto
- Art. 17 - Inadempimenti
- Art. 18 - Norme di rinvio
- Art. 19 - Abrogazioni
- Art.. 20 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
 - a) all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
 - b) agli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei contratti pubblici e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa.
3. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici. Nei casi dubbi si dovrà sempre privilegiare l'interpretazione che consente maggiore celerità nelle acquisizioni.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.

Art. 2 - Definizioni e limiti di importo

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 7, 8, 9 e 10 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di I.V.A., valutato dal Responsabile del procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
3. Le soglie di importo massime per le quali è ammissibile il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente. Tali importi s'intendono automaticamente adeguati nel presente Regolamento dalle relative disposizioni di modifica.

Art. 3 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di Euro 200.000,00= i seguenti lavori:

a. per il servizio delle strade:

- riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine di manufatti;
- manutenzione delle strade;
- sgombero della neve;
- spurgo delle cunette, delle fogne, e piccole riparazioni ai manufatti;
- manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e fognature:

- manutenzione di acquedotti, fontane, pozzi e fognature;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- manutenzione dei fabbricati con i relativi impianti infissi e manufatti, riparazione e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- manutenzione di giardini, parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;
- innaffiamento, taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
- manutenzione dei cimiteri;
- puntellamenti, consolidamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo e il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette oppure nelle condizioni previste dalla legge non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali già dati in consegna alle imprese;

2. Possono, altresì, eseguirsi in economia i lavori non ricompresi nel precedente comma, e riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art.125 – comma 6 – D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 4 - Forniture in economia

1. L'acquisto di beni e servizi può essere eseguito in economia, e per importi inferiori a 200.000,00= euro, in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - e) per acquisti di beni o servizi, non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, necessari per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente o per la gestione diretta di servizi pubblici;
2. Per le acquisizioni di beni e servizi si rinvia all'art. 1 e ss. del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m.i. e all'articolo 26 della L. n. 488/1999.

Art. 5 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna;
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 6 - Interventi in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario assunto nel rispetto delle norme di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal

Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili .

Art. 7 - Affidamento diretto

1. Per i lavori e le acquisizioni di beni e servizi il cui importo stimato è inferiore ad Euro 40.000,00= è consentito l'affidamento diretto con provvedimento del Responsabile del procedimento mediante negoziazione diretta con un solo soggetto.
2. Resta peraltro impregiudicata la facoltà:
 - a) di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;
 - b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica o in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato nella determinazione a contrattare.

Art. 8 - Affidamento con procedura negoziata

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00= il Responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata dal Responsabile del procedimento con una o più delle seguenti modalità:
 - a) indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b) indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo *on-line* per un periodo non inferiore a dieci giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
 - c) utilizzo degli elenchi di operatori economici formati, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo;
 - d) soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che abbiano manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Il criterio di rotazione di cui all'art. 125, commi 8 e 11, del Codice è rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata in precedenza, i soggetti invitati variano per almeno il 60%. Tale percentuale, peraltro, può essere ridotta qualora la specificità dei lavori/forniture/servizi sia tale da limitare il numero di imprese idonee ad un numero insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto.

4. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciari età motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00=;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente Regolamento, nelle ipotesi previste dall'art. 125, commi 6 e 10, del Codice.

Art. 9 – Modalità procedurali di esecuzione

1. Il procedimento previsto dal presente regolamento è svolto dalla struttura organizzativa comunale competente per materia.
2. Le funzioni di responsabile del procedimento per le acquisizioni in economia, sono svolte dal responsabile del Settore competente a svolgere il procedimento, salvo che il medesimo non abbia espressamente affidato tale incarico ad un dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa.
3. Il procedimento si svolge con la ricerca del contraente a cura del responsabile del procedimento e si conclude con il provvedimento di scelta del contraente che contiene anche i seguenti elementi:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) la circostanza che la scelta è avvenuta avvalendosi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. I concorrenti invitati devono possedere i requisiti di capacità generale per concludere contratti pubblici e nei limiti indicati nella lettera d'invito, quelli di capacità professionale (economico-finanziaria e tecnico organizzativa) se, quest'ultimi, sono ritenuti necessari per concludere il singolo contratto.
5. La scelta del contraente deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza, privilegiando, ove possibile la rotazione dei concorrenti.
6. Alla verifica della sussistenza dei requisiti del contraente si procede prima della stipula del contratto quando quest'ultimo supera il valore di € 10.000,00=.

7. La lettera d'invito e le altre comunicazioni con i concorrenti possono essere trasmesse telematicamente o mediante fax, fermo restando che, nei casi diversi dalla negoziazione diretta con un solo concorrente, la consegna delle offerte avvenga in modo tale da assicurare i principi della par condicio e della segretezza delle offerte fino alla conclusione del procedimento.

Art. 10 – Procedura di scelta del contraente

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, predispone la lettera d'invito da trasmettere ai concorrenti indicando:
 - a) caratteristiche dell'acquisizione;
 - b) tempi di esecuzione della fornitura/lavoro;
 - c) somma complessiva a disposizione e modalità di aggiudicazione;
 - d) tempi e modalità di presentazione dell'offerta.
 - e) penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Scaduto il termine previsto nella lettera d'invito il responsabile del procedimento esamina le offerte presentate e, accertata la regolarità e la rispondenza a quanto indicato nella lettera d'invito, sceglie quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.
3. Il responsabile ha altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura/lavoro mediante adozione di apposita determinazione compiutamente motivata.
4. Dell'avvenuta aggiudicazione dovrà essere data tempestiva comunicazione all'affidatario.
5. L'esito degli affidamenti di lavori di importo compreso tra € 40.000,00= ed € 200.000,00= è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo della stazione appaltante.

Art. 11 - Criteri di scelta dell'affidatario

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
 - b) in base al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti istruttori e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte dei concorrenti sono soggette a valutazione di anomalia sulla base dei criteri previsti dall'art. 86 del Codice e meglio esplicitati nella lettera di invito. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse

ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuata in contraddittorio con l'offerente ai sensi della vigente normativa.

Art. 12 - Atti e documenti della procedura

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, né da obblighi di comunicazione o di *post* informazione di cui all'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Con il provvedimento di affidamento si dovrà dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano, e dovranno essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare.
2. La procedura negoziata di cui al precedente art. 8 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo:
 - a) l'approvazione del progetto di acquisizione e relativi allegati qualora non effettuata e/o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
 - b) l'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010 in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso nel caso di affidamento di lavori;
 - c) il Codice Identificativo di Gara previsto all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in quanto necessario;
 - e) la designazione del Responsabile del procedimento, qualora trovi applicazione l'art. 7, comma 2.
3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica ovvero utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono, ma in tal caso è confermato per iscritto entro il primo giorno feriale successivo.
4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile di cui all'art. 9, mentre nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice.
5. L'apertura delle offerte economiche è effettuata in seduta pubblica. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva/efficace ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 13 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale o comunque da apposita analitica motivazione sullo stato di urgenza, sulle cause che lo hanno provocato e sui provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura, a cura del Responsabile del procedimento o di qualsiasi soggetto ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 14 - Interventi di somma urgenza

1. Nei casi di lavori e servizi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del D.P.R. 207/2010.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata dal Responsabile di cui all'art. 7, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 15 - Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli artt. 12 o 13 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 7, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'art. 7 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato con le procedure del precedente articolo secondo quanto indicato all'art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Art. 16 – Forma e clausole del contratto

1. Il contratto per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, deve essere stipulato nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento dei contratti.
2. In ogni caso, quando i contratti non vengono stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente, in relazione al loro oggetto, devono contenere clausole che regolino almeno le seguenti condizioni:
 - termini e modalità di svolgimento della prestazione;
 - penali per inadempimento;
 - clausola risolutiva espressa;
 - termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
 - divieto di anticipazione del corrispettivo;
 - durata del contratto, con divieto di proroga tacita;
 - esclusione di responsabilità a carico del Comune in qualità di committente;
 - costituzione della garanzia fideiussoria, nel caso di affidamento di importo superiore a € 20.000,00=, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - obbligo di osservanza delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 - rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'aggiudicatario si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito e/o nel contratto. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o a mezzo PEC indicati dal concorrente, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro/fornitura, con il secondo in graduatoria qualora esistente o altra ditta idonea, con addebito delle maggiori spese a carico della ditta inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 con riferimento alla disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi.

Art. 19 – Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme contenute in precedenti regolamenti comunali disciplinanti le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi.

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. Tutti gli importi indicati nel presente sono da intendersi al netto di I.V.A.;
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.